

MEDIATIO

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO

E CODICE ETICO

DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscritto al N. 252 del Registro Ministero della Giustizia

(art. 7 d.lgs. n. 28/2010)

Versione marzo 2014

MEDIATIO

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO E CODICE ETICO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

* * * * *

SOMMARIO

<u>REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</u>	3
ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. COMPETENZA DELL'ORGANISMO.	3
ART. 3 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	4
ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE	7
ART. 5 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.....	9
ART. 6 - VALORE DELLA CONTROVERSIA. INDENNITA'	10
ART. 7 - TIROCINIO	12
ART. 8 - NORME FINALI. SOSPENSIONE DEI TERMINI	13
<u>ALLEGATI</u>	14
A. CODICE ETICO	14
B. TABELLA INDENNITA'	17
C. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

* * *

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) *decreto legislativo*: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- b) *decreto ministeriale*: il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
- c) *Società*: MEDIATIO s. a s. che ha istituito l'Organismo di mediazione iscritto nel registro di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
- d) *Organismo*: MEDIATIO, l'articolazione interna della Società costituita per la soluzione delle controversie ai sensi del decreto legislativo;
- e) *Regolamento*: il Regolamento di procedura, delle indennità e il codice etico dell'Organismo, redatto ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale;
- f) *mediazione*: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale componente dell'Organismo e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- g) *Mediatore*: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- h) *conciliazione*: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. COMPETENZA DELL'ORGANISMO.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure di mediazione svolte da MEDIATIO per la conciliazione delle controversie relative a diritti disponibili previste dal decreto legislativo n. 28/2010 nonché da provvedimenti di legge, giurisdizionali, amministrativi o contrattuali che richiamino gli istituti della mediazione e/o della conciliazione.

2. L'Organismo ha competenza generale potendo gestire ogni tipo di procedura di mediazione. Tuttavia, oltre a procedere alla formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni, può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

3. In caso di cancellazione o sospensione dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso alla data di dette sospensione e cancellazione vengono dichiarate improcedibili con atto del Responsabile che la segreteria trasmette all'organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla comunicazione. In mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 3 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si avvia attraverso il deposito o l'invio di una istanza della o delle parti interessate alla controversia, utilizzando i modelli predisposti dall'Organismo o in forma libera. L'invio potrà avvenire anche mediante strumenti telematici che ne garantiscano la provenienza e la sicurezza seguendo le istruzioni pubblicate sul sito web www.mediatio.it.

2. In ogni caso la domanda di mediazione dovrà pervenire all'Organismo con qualsiasi strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione da parte dello stesso.

3. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

4. L'istanza contiene:

- a) le generalità dell'istante e i suoi recapiti, telefonici e di posta elettronica. Gli stessi dati sono indicati per le parti congiunte e la/e controparte/i;
- b) se nominati, i riferimenti degli avvocati che rappresentano le parti con attestazione scritta dei relativi poteri;

- c) la descrizione della controversia. Per le controversie in materia di responsabilità da circolazione vanno indicati data e numero del sinistro nonché numero della polizza e dell'agenzia emittente, se noti;
- d) il valore attribuito alla controversia;
- e) documenti e memorie ritenuti utili per la comprensione delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda. Per la mediazione demandata allegare il provvedimento del giudice; per quella contrattuale allegare il contratto;
- f) ricevuta del versamento delle spese di avvio del procedimento;
- g) eventuale dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- h) eventuale richiesta che il mediatore formuli comunque la proposta;
- i) eventuale, non vincolante, indicazione del Mediatore scelto tra gli iscritti nell'elenco dell'Organismo;
- j) eventuale, non vincolante, indicazione del luogo preferito per lo svolgimento della mediazione;
- k) la dichiarazione di accettazione del Regolamento.

5. L'istanza deve essere comunque sottoscritta dalla parte istante ovvero dal proprio legale appositamente autorizzato.

6. Entro tre giorni lavorativi dal deposito dell'istanza il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore sulla base dei criteri di cui al comma successivo assicurando l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico; indi convoca le parti fissando il primo incontro a data inclusa nei trenta giorni dal deposito della domanda ovvero entro termine adeguato alla natura della controversia e alle caratteristiche delle parti. La convocazione, contenente anche in riepilogo/estratto la domanda dell'istante e la eventuale richiesta di formulazione della proposta, è comunicata all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, indirizzandola ai recapiti indicati nell'istanza di mediazione. La comunicazione del deposito o dell'invio dell'istanza può essere effettuata anche a cura della parte che vi ha proceduto.

6-bis. La designazione del Mediatore avviene sulla base dei seguenti criteri come di seguito ordinati in decrescenza:

1. domicilio del Mediatore coincidente con il luogo di svolgimento della mediazione se diverso da quello delle sedi dell'Organismo;
2. preferenza espressa dall'istante;

nei due casi che precedono, il Responsabile confermerà la designazione previa valutazione, nell'ordine, delle esperienze maturate come da successivo punto 3, dell'attività professionale esercitata ovvero dalla tipologia del titolo di studio posseduto;

3. esperienze maturate in procedimenti di mediazione con precedenza per quelle svolte con successo;

4. attività professionale esercitata;

5. titolo di studio posseduto;

nei tre casi che precedono, allo scrutinio che precede la designazione saranno ammessi solo i mediatori che avranno attivamente partecipato alle periodiche giornate formative organizzate dall'Organismo.

7. L'adesione/partecipazione della controparte, normalmente, dovrà essere perfezionata entro la data fissata per l'incontro (altrimenti in quella sede di primo incontro) mediante consegna o invio di una comunicazione all'Organismo contenente anche la ricevuta del pagamento delle spese di avvio del procedimento, eventuali memorie, nonché la dichiarazione di accettazione del Regolamento. Le istanze di rinvio saranno esaminate solo dopo l'adesione della controparte.

8. Nel caso di comune indicazione del Mediatore ad opera delle parti, il Responsabile può nominare il Mediatore scelto dalle stesse; in assenza di tale indicazione il Responsabile lo nomina autonomamente.

9. Il procedimento si svolge presso le sedi dell'Organismo di mediazione o il domicilio del Mediatore salvo diverso accordo tra le parti al quale il Responsabile presta adesione con il consenso del Mediatore designato.

10. Prima dell'avvio del procedimento il Mediatore deve aver sottoscritto la dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo con la formula di cui all'allegato Codice Etico.

11. La mediazione può svolgersi anche ma non esclusivamente secondo modalità telematiche-via cavo in modo da garantire il rispetto della riservatezza dei dati seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Organismo; in tal caso la sicurezza delle comunicazioni è garantita mediante posta elettronica certificata.

12. Qualora l'attività dell'Organismo di mediazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito

della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco degli organismi abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Nella prima riunione il Mediatore invita le parti a chiarire le proprie posizioni, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo; le parti possono presentare memorie e documenti.

1-bis. Nei procedimenti vertenti su materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria le parti debbono farsi assistere nel procedimento da avvocato a meno che non vi rinuncino espressamente col consenso dell'altra parte. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione salve le spese di avvio, di notifica e di copia.

In ogni caso, le parti, per gravi ed eccezionali motivi ovvero se consentito dalla natura e dallo stadio della controversia e con l'autorizzazione espressa del Mediatore, possono farsi rappresentare in sostituzione da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri.

2. Se nel corso della procedura il Mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri mediatori (anche in collegio di conciliazione), il Responsabile ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia. Allo stesso modo il Responsabile può sostituire il Mediatore ove ne riceva richiesta congiunta dalle parti.

3. In casi particolari, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari ovvero, ove la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può chiedere al Responsabile di individuare un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali i cui compensi sono liquidati secondo le tariffe professionali o in base a diverso accordo tra le parti. La nomina è subordinata all'accordo delle parti ed all'impegno, sottoscritto da almeno una di esse, a sostenerne gli oneri corrispondendo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali vigenti.

4. Il Mediatore convoca le parti agli eventuali incontri successivi al primo. Il medesimo conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza verbalizzazione, sentendo le parti separatamente e congiuntamente, in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l'emersione dei punti di accordo tra le parti.

5. Il Mediatore, se almeno una delle parti gliene fa richiesta, ha facoltà di formulare una proposta di conciliazione anche in caso di dissenso o assenza dell'altra parte. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore può incontrare le parti, separatamente o congiuntamente, per discuterla in bozza.

6. Esaurita l'eventuale fase informale, la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

7. La proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione ed inoltre può essere formulata sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

8.

9. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro sessanta giorni dalla data della prima riunione o, comunque, con il consenso delle parti, entro tre mesi dal deposito della domanda ovvero, ancora, nel diverso termine consentito dall'istante e dal Mediatore.

10. Le comunicazioni relative alla procedura di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione, ovvero, per quelle trasmesse al Mediatore, anche mediante consegna a mano presso la residenza o lo studio professionale dello stesso o il luogo indicato dal medesimo Mediatore.

11. In mancanza di adesione della controparte e di richiesta di formulazione della proposta da parte dell'istante il procedimento si conclude con la redazione del verbale negativo.

ART. 5 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale, riportando o allegando il testo dell'accordo, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

2. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione o alligazione della proposta, ove formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

3. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo entro tre giorni lavorativi e di esso entro sette giorni dalla conclusione della mediazione è rilasciata copia alle parti che lo richiedono purchè siano in regola col versamento delle spese di mediazione.

4. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

6. Su richiesta di parte, purchè in regola col pagamento delle spese del procedimento, la Segreteria entro tre giorni lavorativi rilascia gli attestati di :

- a) avvenuto deposito della domanda;
- b) mancata adesione al procedimento;
- c) avvenuta chiusura del procedimento.

7. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte che abbia preso parte al procedimento viene consegnata, per la sua compilazione e riconsegna per l'inoltro al Ministero competente, idonea scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento.

ART. 6 - VALORE DELLA CONTROVERSIA. INDENNITA'

1. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. L'Organismo ridetermina l'indennità dovuta, qualora, all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori diversi.

3. L'indennità che comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, salvo diverso accordo o impegno, deve essere corrisposta da ciascuna parte nella misura di cui alla allegata Tabella ministeriale che l'Organismo potrà variare in diminuzione pubblicando le diverse misure sul proprio sito web. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento salvo che l'istante non se le sia interamente accollate. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta. Oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte le spese vive e i diritti nella misura pubblicata sul sito web dell'Organismo.

4. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte l'importo di euro 40,00 o della misura inferiore pubblicata sul sito web dell'Organismo che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima Tabella:

a) è aumentato del venti per cento tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) ancora del venticinque per cento in caso di successo della mediazione;

c) di un ulteriore venti per cento nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione per i casi di contumacia dell'aderente, e si applica il solo aumento previsto in caso di successo della mediazione nella misura del venticinque per cento;

e) salvo che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo nelle quali sono dovute le sole spese di avvio e quelle vive (notifica, copia) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si sia presentata e non sia stata richiesta dall'istante la formulazione della proposta, diversamente opera l'aumento del venti per cento.

6. Un importo pari almeno alla metà delle spese di mediazione deve essere corrisposto da tutte le parti, antecedentemente alla prima riunione salvo che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo.

7. Salvo che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo nelle quali sono dovute le sole spese di avvio e quelle vive le spese di mediazione sono dovute ancorché le parti non abbiano raggiunto l'accordo o non abbiano richiesto o accolto la proposta di conciliazione avanzata dal Mediatore,; nel caso di richiesta della proposta l'istante è tenuto a pagare le spese anche in caso di mancata partecipazione/accettazione della controparte. Sono fatte salve diverse condizioni convenute con l'Organismo.

8. Il versamento delle spese di mediazione è condizione per il rilascio del verbale, della copia degli atti e degli attestati e di norma viene effettuato su conto corrente bancario o su conto corrente postale ovvero con moneta elettronica.

ART. 7 – TIROCINIO

1. L'Organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito per un massimo di venti casi nel biennio di aggiornamento ai mediatori che ne facciano richiesta e, per garantire la riservatezza, ammette non più di due tirocinanti per ogni procedimento acquisito ma con precedenza per i mediatori iscritti presso di sé.

2. A tal fine, l'Organismo, all'inizio di ogni trimestre e, per il primo avvio, all'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito internet il numero dei posti disponibili che non potranno superare quelli risultanti dal numero dei procedimenti che si prevede di acquisire. Le ammissioni sono disposte fino ad esaurimento dei posti.

3. All'atto della designazione del mediatore nei singoli procedimenti il Responsabile indica altresì il/i nominativo/i del/i tirocinante/i ammesso/i a seguire il caso nei cui confronti il mediatore esercita le funzioni di tutor. Alle parti viene comunicato anche il/i nominativo/i del/i tirocinante/i.

4. I tirocinanti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nei confronti di quanto vengono a conoscenza nel corso della loro partecipazione alle mediazioni. In mancanza il Responsabile dispone l'immediato e definitivo allontanamento. Analogo provvedimento segue per reiterate assenze ingiustificate.

5. A richiesta del tirocinante l'Organismo rilascia l'attestato di tirocinio svolto per il numero e il tipo di procedimenti effettivamente seguiti.

6. In sede di prima applicazione e alla luce della circolare DGGiustCivile 20/12/2011, per il primo biennio al tirocinio vengono ammessi i soli mediatori iscritti all'Organismo, con precedenza per quelli già designati nei procedimenti svolti, nel numero che il Responsabile riterrà compatibile con le esigenze organizzative e la necessità di riservatezza dei procedimenti. La partecipazione risulterà da apposito registro all'uopo istituito. Detto tirocinio potrà essere svolto anche attraverso la partecipazione ad apposite giornate di formazione indette dall'Organismo.

ART. 8 - NORME FINALI. SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme indicate nell'art. 1 e quelle da esse richiamate.
2. Il decorso dei termini previsti nel Regolamento è sospeso durante i periodi dei mesi di agosto, dicembre e gennaio di ciascun anno indicati sul sito e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione non ha inizio il decorso dei termini.
3. E' facoltà del Mediatore, se tutte le parti sono d'accordo, di derogare le previsioni di cui al comma 2.

ALLEGATI

A. CODICE ETICO

Preambolo

Tutti coloro i quali, come parti, mediatori e personale di segreteria, prendono parte alla procedura di mediazione svolta presso l'Organismo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento qui indicate.

Le parti

1. Nel corso del tentativo di mediazione le parti e i loro ausiliari devono comportarsi con correttezza; il Mediatore potrà, se lo ritiene opportuno, allontanare dal luogo dell'incontro quanti compromettono il clima di cooperazione utile a pervenire soluzioni accettabili dalle parti in lite. Se le parti, o una fra esse, ritengono impossibile pervenire ad un accordo, la procedura non deve essere protratta inutilmente per esclusivi fini dilatori.
2. Raggiunto l'accordo conciliativo, le parti non possono sottrarsi all'obbligo di sottoscrivere il verbale conclusivo della procedura e devono darvi successivamente tempestiva esecuzione.

Il Mediatore, gli esperti e il personale della segreteria dell'Organismo

1. Il Mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione; non decide la controversia ma si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la sua definizione. Il procedimento è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato poiché gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Al Mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato e prima di assumerlo, l'impegno ad operare nel rispetto del Regolamento, del codice etico e della legge nonché una dichiarazione di imparzialità così formulata:

A) di non avere con alcuna delle parti o con chi le rappresenta o assiste rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;

B) di non avere e di non avere avuto nel precedente anno rapporti di lavoro con alcuna delle parti o con chi le rappresenta o assiste che possano avere rilevanza alcuna sulla propria prestazione;

C) di voler svolgere con assoluta imparzialità il compito affidatogli al solo fine di gestire, sotto l'osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di mediazione della controversia.

b) informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

2. Il Mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale ovvero nel caso in cui non si ritenga qualificato.

3. Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- il ruolo del Mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore, delle parti, della Segreteria e di tutti coloro che intervengono a qualsiasi titolo al procedimento di mediazione.

4. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia. Egli non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

5. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una

delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge. I doveri di riservatezza, indipendenza, imparzialità e neutralità incombono anche sul personale di segreteria dell'Organismo.

6. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

7. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

8. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

9. Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

10. Agli esperti si applicano le disposizioni che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

I soci, gli amministratori o rappresentanti della Società

I soci, gli amministratori o rappresentanti della Società si impegnano a conservare i requisiti di onorabilità conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B. TABELLA INDENNITA'

CRITERI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ (D.M. 180/2010 e 145/2011)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Oltre alla suddetta indennità dovranno essere corrisposte, le spese vive e i diritti nella misura pubblicata sul sito web dell'Organismo.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione per i casi di contumacia dell'aderente, e si applica il solo aumento previsto in caso di successo della mediazione nella misura del venticinque per cento;
 - e) salvo che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo nelle quali sono dovute le sole spese di avvio e quelle vive deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Salvo che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo nelle quali sono dovute le sole spese di avvio e quelle vive le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3 del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto sono derogabili. Le tabelle in deroga sono pubblicate sul sito internet.

TABELLA MINISTERIALE.

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

C – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. _____ DEL _____

PARTI

A) _____

B) _____

SCHEDA COMPILATA DALLA PARTE SUB LETT. __

FASE	VALUTAZIONI				
	<i>Insufficiente</i>	<i>Sufficiente</i>	<i>Buono</i>	<i>Discreto</i>	<i>Ottimo</i>
A – Informazioni preliminari					
<i>a) orari</i>					
<i>b) personale di segreteria</i>					
<i>c) illustrazione procedura</i>					
<i>d) materiale informativo</i>					
B – Deposito Istanza					
<i>a) puntualità</i>					
<i>b) compilazione istanza</i>					
<i>c) riscontro istanza e doc. all.</i>					
C – Indicazione Mediatore					
<i>a) disponibilità elenco mediatori per specializzazione</i>					
<i>b) Mediatore</i>					
D – Svolgimento del procedimento					
<i>a) presentazione del Mediatore</i>					
<i>b) ausiliari del Mediatore o collegio (se ricorsi)</i>					
<i>c) incontro congiunto</i>					

FASE	VALUTAZIONI				
	<i>Insufficiente</i>	<i>Sufficiente</i>	<i>Buono</i>	<i>Discreto</i>	<i>Ottimo</i>
<i>d) incontri separati</i>					
<i>e) proposta del Mediatore (se ricorso)</i>					
<i>f) presenza esperto</i>					
E – Conclusione					
<i>a) verbalizzazione</i>					
<i>b) spese</i>					
<i>c) tempi</i>					

F – VALUTAZIONE FINALE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Eventuali osservazioni e commenti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Addì, _____

Firma _____